CAMERA DEI DEPUTATI N. 2676

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCIANO DUSSIN, STUCCHI, FONTANINI

Modifica all'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e introduzione dell'articolo 18-*ter* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature

Presentata il 19 aprile 2002

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende semplificare la procedura di presentazione delle liste in occasione di consultazioni elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Infatti, il provvedimento proposto dispone l'esenzione dall'obbligo di raccolta e quindi di autenticazione delle firme per quei movimenti politici che sono rappresentati con propri gruppi al Parlamento italiano, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-*bis*. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o per i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali anche in una sola delle due Camere ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 18-*ter*. — *1*. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o per i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali anche in una sola delle due Camere ».

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26

14PDL0027650